



# CITTÀ DI TRECCATE

## PROVINCIA DI NOVARA

### Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 14.00, nella sala di rappresentanza, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	ORIOLO ENRICO	Presente	
2	BANDI STEFANO	Presente		13	RUGGERONE ENRICO	Presente	
3	BRICCO MAURO	Presente		14	SANSOTTERA FILIPPO	Presente	
4	CANETTA ROSSANO	Assente		15	UBOLDI MARCO	Presente	
5	CASELLINO TIZIANO	Presente		16	VARONE GIOVANNI	Presente	
6	CORAIA PATRIZIA	Presente		17	VILARDO ANTONIO	Presente	
7	CORIGLIANO SILVANA ESTHER	Presente					
8	CRIVELLI ANDREA	Presente					
9	DATTRINO FORTUNATA	Presente					
10	FREGONARA CESARE	Presente					
11	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					

**Totale: Presenti 16 - Assenti 1**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera R., Simeone M.C., Franzoni E., Pasca A.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 testualmente recita:

“All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”;
- e) al comma 688, le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “termine perentorio del 14 ottobre”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 21 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che a partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censiti nelle categorie catastali

dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 28 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

**VISTO** l'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che recita:

"All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: <per l'anno 2016> sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni 2016 e 2017>;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016>;

**CONSIDERATO** inoltre, che l'art. 1, comma 54 stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 15 del 29/04/2016 di conferma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016;

**ATTESO** che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

**CONSIDERATO** che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con l'impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che le quote dei costi relativi ad alcuni dei servizi indivisibili erogati dal Comune per l'anno 2017 sono i seguenti :

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
Servizi di polizia locale e amministrativa	270.645,00
Servizio di protezione civile	77.080,00
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	750.502,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico e tutela dell'ambiente	215.200,00
Servizi di tutela del territorio e urbanistica	218.800,00
Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio/ufficio tecnico	639.721,00
Servizi cimiteriali	91.800,00
Servizi relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero	150.000,00
<b>Totale costi</b>	<b>2.413.748,00</b>

- VISTI
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
  - l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
  - l'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", che all'art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di

stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto Milleproroghe 2017) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30.12.2016, che all'art. 5 comma 1, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 degli enti locali;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2017, l'applicazione delle seguenti misure:

- aliquota TASI del 1,5 per mille su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso di immobili non ad uso abitativo il possessore versa la Tasi nella misura del 70% mentre l'occupante nella misura del 30%;
- aliquota TASI pari a 1,5 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI zero per le aree edificabili;
- aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 ha rivisto la disciplina dei comodati per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile; poiché la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI.

SENTITA la relazione dell'Assessore Franzoni e gli interventi dei Consiglieri Fregonara, Almasio, Ruggerone, Uboldi, Sansottera, Corigliano, Crivelli, Bricco, Oriolo, Casellino, Varone e degli assessori Pasca, Minera, Simeone e del Sindaco riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;

DATO ATTO che il Consigliere Dattrino si è allontanata dall'aula durante la discussione e non è più rientrata;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria-Economato-Tributi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta:  
"In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";

VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;

CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 5 (Almasio, Ruggerone, Sansottera, Uboldi e Corigliano) su n. 15 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2017, le seguenti aliquote per la TASI:

- aliquota TASI del 1,5 per mille su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso di immobili non ad uso abitativo il possessore versa la TASI nella misura del 70%, mentre l'occupante nella misura del 30%;
- aliquota TASI pari a 1,5 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI zero per le aree edificabili;
- aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI sarà introitato sul capitolo 1220 articolo 1 del bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 14 lettera e);
4. di dare atto inoltre che il Responsabile del Settore Ragioneria – Economato – Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267